

## MODIFICAZIONI

al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione

---

Nel n. 1 del Bollettino dell'emigrazione per l'anno 1903, fu pubblicato il R. Decreto 31 dicembre 1902, n. 540, che modificava il regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione.

Si crede opportuno di qui riprodurre il testo degli articoli del regolamento modificati, di contro al nuovo testo approvato col R. Decreto suddetto, premettendo la relazione del Commissariato al Consiglio di Stato che dà ragione delle modificazioni, le quali furono introdotte in seguito a discussione ed ai voti espressi dal Consiglio dell'emigrazione (nelle sedute dell'11 aprile e del 19 giugno 1902) e su conforme parere del Consiglio di Stato in data del 27 novembre 1902.

### A) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione.

La prima delle modificazioni che si propongono, concerne l'articolo 27 del regolamento, che tratta della costituzione dei Comitati comunali e mandamentali.

Secondo l'articolo 10 della legge, questi Comitati possono essere istituiti *nei luoghi di emigrazione*, e l'articolo 27 del regolamento soggiunge che tale istituzione può farsi *nei mandamenti e nei comuni*, dietro proposta dei Prefetti. Ora è accaduto che talvolta il Prefetto, in un comune composto di più mandamenti, proponesse la istituzione di più Comitati mandamentali, invece di un unico Comitato comunale. Ciò non può essere stato nel pensiero del legislatore; il quale, con la creazione dei Comitati locali, ha inteso di costituire organi di protezione degli emigranti nei luoghi d'origine del movimento, ma non di

crearne diversi nel territorio di uno stesso comune, con pericolo anche di produrre confusione e divergenze nell'applicazione della legge.

Perciò si propone di limitare i Comitati ad uno per comune, prescrivendo che, ove il comune comprenda più mandamenti, il pretore che deve presiedere il Comitato venga designato dal presidente del Tribunale.

E poichè, secondo la legge, il Comitato deve essere presieduto dal pretore, così ad evitare che nei grandi centri il sindaco, il quale è membro nato del Comitato, venga a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto al pretore, si stabilisce che nei capoluoghi di circondario o di provincia il sindaco possa farsi rappresentare nel Comitato da un consigliere comunale.

L'articolo 39 del regolamento enumera i casi in cui il ministro degli affari esteri può chiedere ai vettori di emigranti un biglietto gratuito di andata e ritorno per viaggi transoceanici; i quali casi, per quanto concerne il Commissariato, si limitano a viaggi di un membro del Commissariato stesso o di un funzionario da questo dipendente. Ora in pratica avviene che, essendo molto ristretto il personale del Commissariato, esso è costretto talvolta a valersi, per le missioni all'estero, di delegati speciali e temporanei scelti fra persone esperte.

Si propone quindi di dare alla facoltà del ministro una maggiore latitudine, dicendo che il biglietto possa essere chiesto per *funzionari e delegati speciali* del Commissariato.

Con ciò non si viene ad aggravare l'onere dei vettori, rimanendo inalterato il numero dei biglietti di andata e ritorno, da rilasciarsi a richiesta del Commissariato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo 39.

Un'altra modificazione che si propone di introdurre nel regolamento riguarda il capoverso dell'articolo 57.

Questo capoverso prevede i casi in cui può non applicarsi la disposizione dell'articolo stesso, riguardante l'obbligo da parte del vettore di estendere a tutti gli emigranti imbarcati sul medesimo

vapore per la stessa destinazione la riduzione del nolo annunziato o contrattato. Secondo la dizione attuale, può farsi eccezione a questa disposizione ove si tratti di contrattazioni speciali autorizzate dall'*ispettore* dell'emigrazione o quando vi sia uno scopo di beneficenza o in altri casi particolari.

In questo capoverso si propone di aggiungere che le contrattazioni speciali possono anche essere autorizzate *o dallo stesso regolamento o dal Commissariato*, e che i casi di riduzione per beneficenza debbano essere riconosciuti dal Commissariato. Si vuole con queste modificazioni mettere meglio in armonia l'articolo colle varie disposizioni della legge e del regolamento e riservare al Commissariato una facoltà, che non deve usarsi se non in casi eccezionali, evitando così che i vettori possano valersi dei motivi di beneficenza, senza controllo, per altri scopi.

Coll'articolo 48 del regolamento fu consentito ai vettori nazionali o stranieri di nominare nei porti d'imbarco un *procuratore* per rappresentarli nei rapporti con le autorità locali e per raccogliere gli emigranti ad essi indirizzati dai rappresentanti stabiliti nei comuni. Tali procuratori essendo null'altro che *rappresentanti* locali con facoltà più late, è evidente che *a fortiori* debbono anche essi soddisfare alle condizioni di capacità e moralità che sono prescritte per i semplici rappresentanti incaricati di raccogliere gli emigranti nei singoli comuni, vender loro i biglietti e dirigerli ai porti d'imbarco.

Tuttavia, per eliminare ogni dubbio, il Commissariato stima opportuno di aggiungere all'articolo 48 un capoverso, con cui siano dichiarate applicabili ai *procuratori* le norme stabilite dagli articoli 58 e 59 pei *rappresentanti*.

Le modificazioni proposte agli articoli 58, 59 e 60 tendono ad eliminare alcuni dubbi sorti circa le cause di incompatibilità o di esclusione dall'ufficio di rappresentante di vettore.

L'articolo 58 dispone che il vettore debba presentare al Commissariato, per ognuno de' suoi rappresentanti, un certificato penale di

data recente, da cui risulti che il rappresentante proposto non subì condanne per contravvenzioni in materia di emigrazione, nè per reati contro la fede pubblica, o contro il buon costume o contro le persone o contro la proprietà. Ora avviene spesso che i rappresentanti producano il certificato penale in cui si dichiara soltanto che essi non hanno subito condanne dei generi sopra indicati, rimanendo così celate al Commissariato le altre condanne che per avventura i medesimi individui avessero riportate. D'altra parte, la enumerazione fatta dal regolamento, di talune specie di reati, mentre non distingue fra reati di qualche importanza e reati minimi nel loro grado e nella pena pronunciata, tralascia di far menzione di altre specie di reati che non possono non influire sul giudizio che il Commissariato è chiamato a dare, quali, ad esempio, i reati di concussione, di bancarotta fraudolenta, di peculato, di resistenza o di oltraggio alla forza pubblica.

Rimarrebbe sempre la facoltà conferita al Commissariato dal successivo articolo 59, di negare o revocare l'assenso per ragioni fondate sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, ovvero sulla di lui capacità e moralità, o sopra circostanze e condizioni locali, nell'interesse sempre degli emigranti. Ma l'esperienza ha dimostrato non potersi in questa materia procedere con criteri rigidi, assoluti, se si vuole che la decisione del Commissariato sia veramente conforme a giustizia e ad equità. La legge esige che i rappresentanti affidino per la loro condotta morale; perciò conviene tener conto non solo dell'entità della condanna, ma anche della data di essa, della specie del reato e della frequenza dei procedimenti che ebbero luogo a carico dello stesso individuo. In una parola, bisogna poter far uso anche nei casi di condanne contemplate nell'articolo 58, del potere discrezionale conferito al Commissariato dall'articolo 59.

A ciò appunto si provvede con la modificazione alla lettera *d*) dell'articolo 58; la quale consiste semplicemente nel sopprimere la specificazione dei reati, lasciando al Commissariato di giudicare della loro importanza, caso per caso.

E poichè sarebbe illogico adottare per i rappresentanti una misura diversa da quella per i vettori, così, per ragione di analogia, parrebbe

opportuno di modificare nello stesso senso l'articolo 43, lettera c) dove appunto si accenna al certificato penale da presentarsi da coloro che chiedono la patente di vettore.

Nello stesso articolo 58 si propone di sopprimere i due ultimi capoversi, per il motivo che la materia delle circoscrizioni dei rappresentanti viene regolata nel successivo articolo 61, come si dirà fra breve.

Il Commissariato ha poi dovuto constatare che, date le disposizioni vigenti, non si può impedire che esercitino ad un tempo funzioni di rappresentanti di vettore più persone di una stessa famiglia, facendosi così, nell'ambito del comune, una specie di accentramento e di monopolio di tutti gli affari di emigrazione, con danno degli emigranti. E accade pure di sovente che, escluso un individuo dall'ufficio di rappresentante per ragioni di moralità, costui riesca nondimeno ad esercitarlo per interposta persona, facendo in vece sua nominare un suo parente che con lui convive, ovvero accade che un rappresentante escluso faccia apparentemente mettere al suo posto un suo dipendente o impiegato, per continuare in realtà ad agire egli stesso.

Al fine di prevenire o di eludere questi artifici si propone di dichiarare nell'articolo 59 che le ragioni per negare l'assenso potranno fondarsi anche su circostanze *di famiglia*, e di aggiungere nell'articolo 60 fra le cause d'incompatibilità, l'essere impiegato o dipendente di un rappresentante e il far parte di una agenzia di affari, nella quale siano interessate persone già escluse per ragioni di ordine morale.

Qualunque però sia la diligenza adoperata dai prefetti e dal Commissariato per escludere dalle liste dei rappresentanti le persone indegne o non idonee, sia per incompatibilità collo esercizio di determinati uffici pubblici, sia per precedenti penali, o per difetto di istruzione elementare, o per altre cause, è certo che il numero dei rappresentanti sparsi nei comuni, quando superi certi limiti, può divenire eccessivo ed essere per se stesso un inconveniente, un pericolo, uno stimolo grande a promuovere l'emigrazione, che cessa allora di essere spontanea, per divenire un fenomeno artificiale, provocato ad arte.

Questo pericolo, anzi questo danno, si è già palesato in diverse provincie.

Il numero di rappresentanti di vettori, alla data del 15 novembre 1902, era di circa diecimila in tutto il Regno; la quale cifra apparisce tanto più eccessiva, ove si pensi che la distribuzione dei rappresentanti è molto diversa da una ad altra regione. E più si addensano i rappresentanti, più riescono molesti, specialmente dove trovano le popolazioni preparate per il disagio o per precedenti disordini ad ascoltare il consiglio di emigrare alla ventura.

Così ad esempio, nella provincia di Avellino, in una popolazione di 402,000 abitanti si contano 777 rappresentanti di vettori, vale a dire uno per 801 abitanti; nella provincia di Chieti ve n'è uno per 822 abitanti; nella provincia di Cosenza uno per 758; nella provincia di Campobasso uno per 612 abitanti.

Questi rappresentanti, spinti dall'interesse di avere una commissione, che si ragguaglia al numero degli individui arruolati, persuadono gl'indecisi e inducono a partire anche i restii, col miraggio di far fortuna. Essi contribuiscono ad ingrossare le correnti emigratorie ed a crearne di nuove, nelle quali correnti i contadini, braccianti, artigiani si trovano spesso quasi inconsciamente travolti, per andare incontro ad amare delusioni, a sofferenze, a disastri irreparabili, come è avvenuto l'anno scorso nella spedizione al Canada, della quale è tuttora vivo il ricordo.

È bensì vero che la legge proibisce ai vettori ed ai loro rappresentanti di eccitare pubblicamente a emigrare; ma pochi si lasciano cogliere in flagrante in questa propaganda. L'azione loro si svolge nell'ombra, e consiste nel dar consigli, nel far brillare dinanzi agli occhi di gente ignorante illusorie prospettive di agiatezza, nel suggestionarli con l'esempio di altri ritornati dall'America con qualche risparmio, nell'offrire perfino dei prestiti a patti usurari, per le spese di viaggio. E tutto ciò si fa naturalmente, nel massimo segreto, a mantenere il quale, del resto, lo stesso emigrante si crede generalmente interessato. Perciò è difficilissimo avere la prova di una simile propaganda e poterne colpire gli autori.

E quanto più è grande il numero dei rappresentati, tanto più difficile riesce invigilarne la condotta e reprimerne gli abusi. Il Commissariato è coadiuvato in ciò dalle prefetture, dagli uffici di sicurezza pubblica e dall'arma dei reali carabinieri; ma queste autorità, sovraccariche come sono d'incombenze d'ogni genere, non possono dedicare ai servizi dell'emigrazione tutta quella attività che sarebbe necessaria; e così avviene che, dato il numero stragrande dei rappresentanti, e la scarsità dei mezzi di cui il Commissariato dispone, esso trovisi nell'impossibilità di reprimerne gli abusi d'ogni genere che si commettono, specialmente nei piccoli comuni, sotto forme sempre nuove ed imprevedute, e dei quali il più delle volte il Commissariato non ha neppure notizia.

Per ultimo è anche da considerare il lavoro enorme che il continuo moltiplicarsi di questi rappresentanti arreca al Commissariato, distraendolo dagli altri suoi compiti assai più gravi e più interessanti per la nostra emigrazione. Si è già detto che i rappresentanti sono attualmente circa diecimila; ma il loro numero tende sempre ad aumentare, pervenendo tutti i giorni al Commissariato lunghi elenchi di nuovi propositi, per ognuno dei quali devonsi esaminare documenti, chiedere informazioni all'autorità locale, e dare o negare l'assenso, secondo i risultati delle indagini eseguite. A ciò si aggiungano i cambiamenti nel territorio di operazione di ciascuno di essi, le revocche, le rinunzie con le conseguenti sostituzioni, i ricorsi degli esclusi, sui quali è pure equo emettere una decisione, la formazione e l'aggiornamento dei registri e degli schedari, la corrispondenza coi prefetti, e si avrà una idea del lavoro immane che deve sostenere il Commissariato per questo ramo di servizio, che assorbe troppo gran parte della sua attività, e ha bisogno di essere semplificato.

La legge tedesca sull'emigrazione pone dei limiti e delle restrizioni alla nomina dei subagenti di emigrazione. In Germania le agenzie devono dare una cauzione, nella stessa guisa che la danno in Italia i vettori di emigranti; ma in Germania si aggiunge una cauzione supplementare di 1500 marchi, per ogni subagente. Oltre a ciò il Governo, quando giudichi che il numero dei subagenti in una determinata pro-

vincia, sia soverchio, può mettere il veto alla nomina di nuovi sub-agenti.

Se fosse imposta in Italia una cauzione anche solo di 1500 franchi invece che di marchi, per ogni rappresentante di vettore, non si avrebbero certo gli attuali diecimila rappresentanti, poichè non è da presumere che si sarebbero raccolti 15 milioni di franchi di cauzione. Da noi invece nessuna cauzione viene chiesta per la nomina dei rappresentanti e il loro numero può crescere indefinitamente.

Il regolamento attuale (articolo 61) vieta ai vettori di nominare più di un rappresentante in ogni comune. Con questa sola limitazione, cioè di non poter avere più di un rappresentante in un comune, i diciassette vettori (che tanti sono gli armatori, le società, i noleggiatori di vapori autorizzati a fare il trasporto degli emigranti dai porti del Regno) hanno nell'insieme nominato finora diecimila rappresentanti, come si è detto più sopra ripetutamente.

Per restringere ora il numero dei rappresentanti, si propone di modificare l'articolo 61 del regolamento, nel senso che un vettore non possa avere più di un rappresentante in un mandamento, anzichè in un comune. La stessa facoltà che fu riconosciuta, di limitare per Regolamento il numero dei rappresentanti ad uno per comune, si invoca ora per restringere codesta rappresentanza ad uno per ogni mandamento.

E siccome i diciassette vettori, anche con questa regola, potrebbero avere fra tutti, in un mandamento diciassette rappresentanti, residenti in altrettanti comuni diversi, si propone di stabilire che i detti rappresentanti dovrebbero avere tutti la propria residenza nel comune capoluogo di mandamento. In questo modo è da prevedersi che parecchi vettori si intenderanno per avere fra loro in comune un unico rappresentante.

È ovvio poi che in una città che sia divisa in più mandamenti, debba essere autorizzato per ciascun vettore un solo rappresentante.

Il Consiglio dell'emigrazione, che ebbe occasione di conoscere come siano ora distribuiti e come operino i rappresentanti dei vettori nelle

diverse parti del Regno, riconobbe con voto esplicito essere necessario di restringerne il numero, e chiese, di più, che si riconoscesse fin d'ora, con apposita riserva nel regolamento, la facoltà al Governo di ridurre quel numero, più tardi, ad uno per circondario.

Con questo proposito fu preparata la nuova redazione dell'articolo 61.

Egli è vero che, a rigore di termini, se oggi i diciassette vettori potrebbero avere complessivamente negli 8200 comuni del Regno diciassette volte tanti rappresentanti, qualora la base venisse fissata ad uno per mandamento, gli stessi diciassette vettori potrebbero contare nei 1535 mandamenti giudiziarii, diciassette volte tanti rappresentanti; il che darebbe ancora un numero evidentemente eccessivo di rappresentanti, in tutto il Regno. Ma è da riflettere che, praticamente, anche adesso non tutti i vettori nominano rappresentanti in tutti i comuni; e che, ad ogni modo, colla nuova ripartizione si avrà, per esempio nella provincia di Avellino un rappresentante per 12,000 abitanti, invece di uno per 800 quanti sono presentemente; e nella provincia di Campobasso se ne avrà uno per 13,000 abitanti, invece di uno per 612 e così via.

L'articolo 75 del regolamento concerne il modo di pagamento del biglietto d'imbarco; il quale può farsi dall'emigrante, in tutto o in parte, al rappresentante con cui ha contrattato, salvo, ove si tratti di pagamento parziale, a versare la rimanente somma al vettore prima della partenza, senza che mai l'emigrante sia tenuto a sborsare alcun supplemento o maggior somma a qualsivoglia titolo.

A questo articolo si propone di far seguire un terzo capoverso, con cui alle attribuzioni che la legge ed il regolamento danno ai Comitati per l'emigrazione, si aggiunge quella di agevolare all'emigrante l'acquisto diretto del biglietto dal vettore, senza valersi del rappresentante locale. Il Comitato dovrà a tal uopo porre l'emigrante in relazione col vettore che da lui sia stato prescelto.

Affinchè la legge possa raggiungere alcuni dei fini civili più

elevati a cui mira, occorre rafforzare quegli organi liberali di tutela degli emigranti che si son voluti creare coi Comitati, e giova venir restringendo e limitando l'azione ed i rapporti dei rappresentanti di vettori con gli emigranti. Per quanto la legge abbia voluto renderli dei semplici commissionari del vettore per la vendita dei biglietti e togliere loro l'antico carattere di subagenti di emigrazione, è lecito dubitare se in questa parte l'intenzione del legislatore sia stata in pratica raggiunta. Quanto meno l'emigrante sarà costretto a servirsi dell'opera di codesti intermediari, tanto meno si avrà da temere che questi possano valersi del proprio ufficio per promuovere correnti emigratorie artificiali o commettere frodi od inganni in danno degli emigranti.

Dato infine il difetto di istruzione del maggior numero dei nostri emigranti, non è da sperare che molti di essi possano rivolgersi spontaneamente al vettore per trattare dell'acquisto del biglietto, sebbene per l'esperienza già acquistata da molti nei viaggi transoceanici di andata e di ritorno, ciò cominci a farsi da parecchi.

I Comitati mandamentali e comunali che sono chiamati dalla legge a sostituirsi ai rappresentanti in caso di coalizioni dei vettori (art. 15 della legge) e devono esercitare un'azione continua di sorveglianza e di tutela sugli emigranti, informarli dei mezzi di trasporto e dei prezzi dei noli, della durata dei viaggi (art. 28 del regolamento), potranno utilmente esercitare il nuovo compito che si propone di dar loro; tanto più che i Comitati sono in grado, per le notizie che periodicamente ricevono dal Commissariato, di conoscere i nomi dei vettori, le linee di navigazione di ciascuno, le date delle partenze dei piroscafi e il costo del biglietto.

Questa funzione, come tutte le altre dei Comitati, deve essere gratuita; e ciò si stabilisce espressamente nel 4° capoverso dell'articolo.

S'intende che, col nuovo incarico dato ai Comitati, non si è voluto creare un vincolo giuridico fra essi e il vettore. Nè i Comitati possono assumere una responsabilità propria di fronte al vettore, nè sarebbe parso equo imporre al vettore l'obbligo di valersi (salvo il caso ecce-

zionale previsto dall'articolo 15) dei Comitati in sostituzione dei propri rappresentanti.

L'opera dei Comitati dev'essere di semplici disinteressati intermediari, come avviamento a stabilire rapporti diretti fra vettori ed emigranti. In questo senso la presente disposizione si ricollega in un fine comune con la modificazione già proposta circa la riduzione del numero dei rappresentanti.

Un altro capoverso vien pure aggiunto all'articolo 75, a compimento di quanto dispone il capoverso 2°, che, cioè, nulla è dovuto dall'emigrante per il suo trasporto dal porto di imbarco a quello di destinazione, all'infuori del prezzo del biglietto.

Per evitare la possibilità di abusi e che gli emigranti arrivati al porto di destinazione abbiano da portarsi a terra a loro spese, pagando tariffe di sbarco, talora assai elevate, si propone di far obbligo ai vettori di mettere a terra gli emigranti arrivati al termine del viaggio. E per rendere impossibile ogni pretesa di rivalsa, si stabilisce che il biglietto di imbarco dà diritto allo sbarco della persona col proprio bagaglio, ponendosi altresì a carico del vettore le tasse di sbarco che fossero imposte dalle leggi locali.

Di questi oneri si dovrà naturalmente tener conto nella fissazione dei limiti massimi dei prezzi dei noli.

L'articolo 170 del regolamento riguarda le norme e condizioni a cui debbono sottostare, durante il viaggio di ritorno in Italia, i piroscafi, tanto italiani che stranieri, che siano partiti da un porto del regno con emigranti.

A questo articolo si propone di aggiungere due disposizioni per meglio tutelare gli emigrati che ritornano in patria, ed evitare alcuni inconvenienti che la esperienza ha posti in luce.

Con una prima disposizione (4° capoverso dell'articolo) si fa obbligo ai vettori di indicare esattamente sul biglietto venduto all'estero per il viaggio in Italia la data della partenza del piroscafo dal porto transatlantico.

Con una seconda disposizione (5° capoverso dell'articolo) si prescrive che i vettori specifichino sul biglietto per il viaggio di ritorno in Italia se il piroscafo porterà il passeggero direttamente fino al porto italiano di destinazione, ovvero se vi sarà trasbordo durante il viaggio.

La prima disposizione fu consigliata dalle lagnanze mosse da parecchi emigranti di ritorno, e da quanto ebbero a verificare i R. Ufficiali consolari per i porti di Santos (Brasile) e di Nuova Orleans (Stati Uniti), nei quali gli emigrati devono talvolta fare lungo soggiorno e sopportare gravi spese per il fatto che le Compagnie annunziano la partenza per un determinato giorno e poi, per convenienze commerciali, la differiscono, a proprio arbitrio, senza curarsi dei danni che cagionano ai passeggeri ai quali fu venduto il biglietto.

La seconda disposizione fu suggerita dal fatto, che parecchi vettori nel viaggio di ritorno considerano questo come finito a Marsiglia, dove il piroscafo rimane, ed i passeggeri sono fatti proseguire per Genova o per Napoli colla prima nave di cui il vettore possa disporre; d'onde lagnanze degli immigranti che hanno pagato il biglietto sul piroscafo transatlantico fino a destinazione in patria, e sono costretti a sopportare il disagio del trasbordo e un ritardo. Col fare obbligo al vettore di precisare quelle date e quelle circostanze, come si è detto sopra, il viaggiatore che ritorna sarà informato prima di partire dall'America se sarà costretto al trasbordo in un porto del Mediterraneo. Inoltre si provvede alla tutela dell'emigrante che rimpatria durante quest'ultima parte del viaggio col prescrivere che, ove esso sia trasportato al porto italiano mediante trasbordo sopra altro piroscafo, questo debba avere i requisiti previsti dall'articolo 63 del Regolamento, ossia debbano essere garantite quelle condizioni rispetto allo spazio, all'alloggio a bordo, al vitto, al bagaglio, che valgono per il trasporto degli emigranti su piroscafi di piccola portata nei viaggi da un porto qualunque del regno al porto italiano di imbarco per i paesi transoceanici. Così pure è preveduto il caso in cui l'ultima parte del viaggio abbia luogo per ferrovia dal porto intermedio italiano o straniero fino a destinazione.

Un'ultima modificazione si riferisce all'articolo 171, riguardante i reclami presentati da un emigrato italiano, che rimpatria sopra un pi-

roscafo di un vettore nazionale o straniero, per danni subiti all'estero durante il viaggio per colpa di esso vettore o dei suoi agenti.

Alle parole *in corso di navigazione* è parso opportuno sostituire le altre *in corso di viaggio* al fine di estendere la responsabilità del vettore anche al trasporto in ferrovia dal porto di trasbordo al luogo di destinazione dei rimpatrianti, trasporto previsto dal precedente articolo 170.

B) Testo degli articoli del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375,  
sostituiti con R. Decreto

---

Testo degli articoli del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 27. I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'articolo 10 della legge, saranno istituiti, o sciolti, con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'art. 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del comitato, o dei comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il consiglio comunale sceglierà una delle persone così designate.

L'istituzione del comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

sull'emigrazione, confrontato col testo degli articoli ad essi  
11 dicembre 1902, n. 540.

Testo degli articoli medesimi, colle modificazioni introdottevi  
con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.

Art. 27. I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'articolo 10 della legge, saranno istituiti o sciolti con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'articolo 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del comitato, o dei comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il consiglio comunale sceglierà una delle persone così designate.

L'istituzione del comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

Non potrà essere istituito più di un comitato in un comune, anche se questo comprenda più mandamenti. In questo caso il presidente del tribunale designerà il pretore che deve presiedere il comitato.

Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario il sindaco potrà delegare un consigliere comunale che lo rappresenti nel comitato.

Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito, d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di un membro del Consiglio dell'emigrazione o del Commissariato, o di un funzionario da questo dipendente, o di un delegato del Tesoro o di un delegato del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigranti italiani, in relazione con la legge n. 24 del 1° febbraio 1901.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie o dei consorzi di armatori nazionali, e così i mandatari di compagnie, armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono iscritti fra i commercianti:

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente, da cui risulti che essi non hanno subito condanne per reati in materia di fallimento, o di emigrazione, o contro la fede pubblica, o il buon costume, o le persone, o la proprietà;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari indicati nella lettera a del presente articolo.

Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del Commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di membri del consiglio dell'emigrazione, o di funzionari o delegati speciali del Commissariato, o di delegati del tesoro, o di delegati del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigranti italiani, in relazione con la legge del 1° febbraio 1901, n. 24.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

a) un certificato della camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie o dei consorzi di armatori nazionali, e così i mandatari di compagnie, armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono iscritti fra i commercianti;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari indicati nella lettera a del presente articolo.

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un regio agente diplomatico o

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un regio agente diplomatico o consolare e dal regio ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria del regno.

Art. 48. Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'articolo 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'art. 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina d'un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed escluse, pei vettori nazionali, le città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

consolare e dal regio ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria del regno.

Art. 48. Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'articolo 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'art. 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina d'un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto di imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed esclusa pei vettori nazionali la città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

Ai procuratori sono applicabili le disposizioni contenute nel seguente articolo 58, quanto ai documenti da presentarsi al Commissa-

Art. 58. Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti, il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
- b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui;
- c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazione;
- d) il certificato penale di data recente, da cui risulti che il rappresentante non subì condanne per contravvenzioni in materia di emigrazione, nè per reato contro la fede pubblica, ovvero contro i buoni costumi o contro le persone o le proprietà;
- e) tante marche da bollo da lire 1. 20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Nella dichiarazione devono essere indicati il comune di domicilio del rappresentante e la circoscrizione entro la quale gli è data facoltà di operare.

Detta circoscrizione potrà estendersi fino ai limiti della provincia, ma non a quei comuni della medesima provincia dove agisca altro rappresentante dello stesso vettore.

Art. 59. Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1. 20, del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente e direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48

riato (oltre l'atto di procura), e nell'ultimo capoverso dell'articolo 59, quanto ai casi nei quali può essere negata o revocata la loro nomina.

Art. 58. Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
- b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui;
- c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazione;
- d) il certificato penale di data recente;
- e) tante marche da bollo da lire 1.20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Art. 59. Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1.20, del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente e direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti col- l'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su cir- costanze e condizioni locali, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca, nell'interesse degli emigranti.

Art. 60. È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante ai mino- renni, nonchè ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali ed ai ministri del culto.

Art. 61. Il vettore non può nominare il rappresentante, di cui nel- l'articolo 16 della legge, nel comune nel quale egli ha la sede princi- pale dei propri affari, o nei comuni in cui ha una sede succursale; nè può nominare più di un rappresentante per ogni comune.

È vietato ad un rappresentante di agire in un comune, nel quale già agisca un rappresentante dello stesso vettore.

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emi- grazione nelle città ove egli ha la propria sede o una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti colla emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su circostanze e condizioni locali o di famiglia, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca nell'interesse degli emigranti.

Art. 60. È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante :

1° Ai minorenni, ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali, ai ministri del culto;

2° Agli impiegati e dipendenti di un rappresentante;

3° A chiunque faccia parte di un'agenzia di affari, nella quale siano interessate, sotto qualsiasi denominazione, persone escluse dall'ufficio di rappresentante per una delle ragioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 59.

Art. 61. Il vettore non può nominare un suo rappresentante nella città ove egli ha la sede principale dei propri affari o nelle città ove ha una sede succursale.

Egli non può nominare più di un rappresentante per ogni mandamento giudiziario o per ogni città che comprenda vari mandamenti; ma può istituire un solo rappresentante per più mandamenti, purchè siano compresi nella stessa provincia.

Il numero dei rappresentanti che i vettori possono istituire in ogni provincia, o in una determinata provincia, potrà essere con regio decreto, sentito il Consiglio dell'emigrazione, limitato ad uno per circondario.

Allo stesso modo e con le stesse formalità potrà essere consentito che in determinate provincie ed anche in un determinato circondario il numero dei rappresentanti sia maggiore di uno per mandamento giudiziario e per vettore.

Il rappresentante dovrà avere la propria sede in un capoluogo di mandamento, o, secondo i casi, di circondario.

È vietato ad un rappresentante di operare nella circoscrizione assegnata ad un altro rappresentante dello stesso vettore, o sotto la dipendenza o come direttore di altri rappresentanti.

Art. 75. Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

Art. 170. Il piroscafo nazionale che sia partito da un porto del regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggeri. Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3<sup>a</sup> classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente articolo 157.

Il piroscafo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggeri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggeri italiani di 3<sup>a</sup> classe non potrà essere inferiore, per quanto

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emigrazione nelle città ove egli ha la propria sede o una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Art. 75. Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

L'emigrante può sempre rivolgersi, per ottenere il biglietto di imbarco su un determinato piroscafo, al comitato comunale o mandamentale, il quale lo porrà in relazione diretta col vettore.

L'emigrante non deve alcun compenso al comitato per l'opera prestatagli.

Il biglietto d'imbarco dà diritto all'emigrante d'essere messo a terra col proprio bagaglio, nel porto di destinazione, a spese del vettore, sul quale incombono altresì le tasse di sbarco che fossero imposte dalle leggi locali.

Art. 170. Il piroscafo nazionale che sia partito da un porto del regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggeri. Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3<sup>a</sup> classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente art. 157.

Il piroscafo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggeri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggeri italiani di 3<sup>a</sup> classe non potrà essere inferiore, per

riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggeri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3<sup>a</sup> classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi si italiani, che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie affinchè le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'articolo 32 del presente regolamento, il commissario stesso continuerà nel suo ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17° della legge, potranno, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, si nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggeri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente regolamento, anche per gli effetti dell'articolo 31, paragrafo 7°, della legge.

quanto riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggeri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3<sup>a</sup> classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi, sì italiani che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie, affinchè le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci per mezzo dei propri agenti in paesi posti al di là dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigrati italiani che vogliano far ritorno in patria, dovrà precisare, in essi biglietti, il nome del piroscafo e il giorno della partenza. Se la partenza venga, poi, prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere alle spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato giunto al porto d'imbarco, dal giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal regio ufficiale consolare del luogo.

Nei biglietti di viaggio dovrà pure essere precisato se il passeggero sarà trasportato al porto italiano di destinazione direttamente, oppure mediante trasbordo, in un porto intermedio straniero o italiano, sopra un altro piroscafo; nel qual caso quest'ultimo dovrà avere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 63; oppure mediante ferrovia dal porto intermedio straniero o italiano a destinazione.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'articolo 32 del presente regolamento, il commissario stesso continuerà nel suo ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17<sup>o</sup>, della legge, potranno, con decreto reale, su proposta del ministro degli

Art. 171. L'emigrato italiano, che rimpatria su piroscampo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di navigazione per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

---

affari esteri, di concerto col ministro della marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, sì nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggeri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente regolamento, anche per gli effetti dell'articolo 31, paragrafo 7°, della legge.

Art. 171. L'emigrato italiano, che rimpatria su piroscavo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di viaggio per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

---